

REGOLAMENTO (CEE) N. 3859/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3347/89 relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3347/89 è sostituito dal seguente testo:

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

« Articolo 1

Le catture di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri, esclusi Spagna e Portogallo, per il 1989.

considerando che il regolamento (CEE) n. 3347/89 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3558/89⁽⁴⁾, ha proibito la pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Francia, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e Francia;

La pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Francia e Regno Unito, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Francia e Regno Unito, è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.»

considerando che la Spagna ha trasferito il 1° dicembre 1989 al Regno Unito 500 t di sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV; che la pesca del sugarello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV effettuata da navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito dovrebbe quindi essere permessa a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 323 dell'8. 11. 1989, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 349 del 30. 11. 1989, pag. 6.